

Condizioni Generali d'Acquisto

Revisione 26 Gennaio 2021

I - Premessa

Il Fornitore dichiara di avvalersi per l'esecuzione del contratto esclusivamente di capacità propria, che lo mette in condizione di produrre indipendentemente da conoscenze tecniche e tecnologiche del Committente.

II - Condizioni generali del contratto

1. Generalità

Con le condizioni che seguono, le parti convengono di fissare i principi generali per il rapporto contrattuale.

Queste condizioni hanno carattere integrativo per le fattispecie di cui il rapporto contrattuale con i Fornitori si è già instaurato in base ad un contratto quadro precedente; invece, hanno carattere costitutivo, per i rapporti con i Fornitori con i quali non è stato stipulato un contratto quadro.

Riguardo ai Fornitori all'infuori dell'ambito di un contratto quadro, il presente documento si intende accettato se sottoscritto direttamente, incluso eventuali allegati.

2. Prezzi

I prezzi indicati negli ordini d'acquisto sono fissi ed invariabili per l'intera fornitura.

Aumenti di costo delle materie prime, della manodopera, di noli e servizi in genere non saranno presi in considerazione salvo approvazione scritta del Committente.

3. Consegne

3.1. Termini di consegna

I termini di consegna, indicati sugli ordini sono vincolanti per i Fornitori.

Per i materiali consegnati in anticipo, il Committente si riserva il diritto di effettuare la restituzione.

L'accettazione della merce consegnata in anticipo non modificherà i termini di pagamento, i quali decorreranno dal momento in cui la consegna avrebbe dovuto essere effettuata.

3.2. Ritardi e relative penalità

Per ritardi imputabili al Fornitore, con esclusione dei casi di forza maggiore, il Committente si riserva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni:

- a. Di approvvigionarsi altrove, ed in qualunque tempo, del prodotto oggetto della fornitura;
- b. Di applicare, a partire dalla scadenza del termine stabilito dalle parti, delle penali pari al danno provocato relativamente a fermi o intoppi nella produzione, trasporti urgenti e altri danni correlati nonché ad eventuali danni richiesti dai Clienti del Committente relativamente ai ritardi di consegna;
- c. Di risolvere il contratto.

4. Modalità di consegna – Trasferimento della proprietà

La consegna dei materiali avverrà, in assenza di diverse indicazioni riportate sul fronte ordine, mettendo i beni a disposizione del Committente. Il trasferimento della proprietà, se non diversamente specificato nei contratti o negli ordini di acquisto, avverrà contestualmente al passaggio del rischio relativo al trasporto (Incoterms 2010)

Condizioni Generali d'Acquisto

Revisione 26 Gennaio 2021

5. Pagamento

I termini di pagamento specificatamente indicati sull'ordine decorrono dall'avvenuta consegna del materiale.

Nel caso d'errata consegna, il Committente ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'importo corrispondente fino all'adempimento completo delle consegne che dovranno essere conformi all'ordine.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tramite bonifico bancario o altri mezzi di pagamento, concordati con il Fornitore ed indicati nell'ordine.

Il Fornitore non è autorizzato a cedere a terzi il proprio credito senza preventivo consenso del Committente.

6. Documenti d'accompagnamento

6.1. Fatture

Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni: il numero d'ordine d'acquisto, il numero di codice (ove disponibile) e la descrizione precisa del materiale/ servizio come indicato sull'ordine.

Per i soli fornitori italiani, i tracciati XML delle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

- Nel campo 2.1.2.2. <IdDocumento> riportare: Numero di Ordine di Acquisto/Piano di consegna
- Nel campo 2.1.2.4 <NumItem> riportare; Posizione dell'Ordine di Acquisto/Piano di consegna fatturata
- Nel campo 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea> riportare; Numero della riga della fattura che si riferisce alla posizione dell'ordine sopra indicato
- Nel campo 2.1.8.1 <NumeroDDT> riportare; Numero del documento di trasporto DDT (se disponibile)
- Nel campo 2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea> riportare; Numero della riga della fattura relativa alla merce consegnata con il DDT sopra indicato

L'assenza o l'inesattezza dei dati sopra indicati impedirà la registrazione automatica delle fatture richiedendo una gestione manuale fuori ciclo il cui costo di 5 Euro/fattura verrà addebitato al fornitore con cadenza mensile

6.2. Documenti di trasporto

Le consegne devono essere accompagnate dal relativo documento di trasporto nel quale il Fornitore dovrà indicare dettagliatamente il numero d'ordine, il numero di codice (ove disponibile) e la descrizione precisa del materiale come indicato sull'ordine stesso, le quantità e tutte le informazioni necessarie ad una corretta identificazione e gestione della merce.

7. Collaudo

Il collaudo è effettuato dagli Enti di Controllo del Committente e si esegue attraverso una verifica della fornitura in rapporto alle condizioni stabilite dal contratto, dai descrittivi tecnici o dal normale stato dell'arte.

7.1. Quantità

Il Committente è tenuto ad accettare ed il Fornitore s'impegna a consegnare unicamente le quantità ordinate. Rispetto ai materiali forniti in eccedenza il Committente si riserva il diritto di effettuare la restituzione, rifiutando qualsiasi responsabilità, anche per i materiali già introdotti nei suoi magazzini.

7.2. Qualità

Il Fornitore è tenuto a consegnare il materiale, oggetto della fornitura, esente da qualsiasi difetto, attenendosi ai descrittivi tecnici, ai regolamenti sulla sicurezza ed agli standard correnti sul mercato.

Nel caso in cui siano state pattuite consegne a lotti salvo specifica autorizzazione, il Fornitore effettuerà la prima consegna solo dopo che siano stati approvati i campioni dal Committente.

Sarà facoltà del Committente di effettuare, previo preavviso di almeno cinque giorni, controlli circa le metodologie di controllo qualità presso il Fornitore.

Condizioni Generali d'Acquisto

Revisione 26 Gennaio 2021

7.3. Non conformità dei prodotti

Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti siano esenti da qualsiasi vizio e/o difetto dipendenti sia dal materiale utilizzato sia da un non corretto processo produttivo.

Le contestazioni relative alla conformità dei prodotti, quando non effettuate in sede di collaudo, possono avvenire entro due anni dalla data di consegna ed entro 60 giorni dalla scoperta della non conformità dei prodotti.

Qualora si verifichi un vizio e/o difetto sarà facoltà del Committente di far valere la risoluzione del contratto oppure di pretendere dal Fornitore la sostituzione dei pezzi difettosi ed Il Committente avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

7.4. Sostituzione dei prodotti difettosi

Il Committente avvertirà il Fornitore in caso di prodotti difettosi.

Egli sarà tenuto, entro 24 ore (tale arco temporale comprende i periodi non lavorativi e le giornate festive) ad intervenire, sostituendo l'intero lotto o effettuando la selezione con oneri a proprio carico.

Qualora ciò non avvenga il Committente potrà provvedere direttamente alla selezione con oneri a carico del Fornitore fin d'ora quantificati in euro 30/ora (tale cifra sarà oggetto di aggiornamenti periodici automatici basati sull'indice ISTAT o adeguamenti basati sulla variazione del costo del lavoro, in tal caso verrà inviata una comunicazione scritta) e saranno inoltre applicate a carico del Fornitore le penalità.

Qualora i difetti e vizi rilevati non siano eliminati per le successive consegne, il Committente potrà far valere il suo diritto alla risoluzione del contratto nonché richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora il difetto/vizio sia scoperto dopo che la produzione è stata avviata, il Committente avrà il diritto di chiedere il risarcimento delle spese aggiuntive sostenute per il ripristino della qualità sui prodotti nonché un congruo indennizzo per i danni derivanti dall'interruzione della lavorazione.

8. Responsabilità

In base al tipo di attività ed al rischio che ne può conseguire, il Committente si riserva il diritto di richiedere la stipula delle coperture assicurative per le responsabilità sottoindicate.

Il Fornitore è tenuto a inviare al Committente copia della polizza

Nel caso il Fornitore rifiuti di attivare le coperture assicurative richieste o di adeguare i massimali a quanto richiesto, il Committente ha facoltà di far valere la risoluzione del contratto.

8.1. Responsabilità Civile Prodotto

Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 sancisce la responsabilità del produttore dei danni cagionati dai suoi prodotti.

Nel caso in cui i prodotti difettosi, incluse le materie prime, possano pregiudicare il corretto funzionamento dei prodotti finiti del Committente si fa obbligo al Fornitore di avere opportuna e congrua copertura assicurativa per quanto riguarda la Responsabilità Civile Prodotti.

Il Committente comunicherà i massimali per le coperture assicurative che non potranno mai essere inferiori a 200.000 euro per sinistro

8.2. Responsabilità Civile Verso Terzi e verso Prestatori di lavoro

Qualora il Fornitore operi presso i locali del Committente, le coperture assicurative che il Committente si riserva di chiedere riguardano la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro dedicati alle attività inerenti il contratto.

Tali coperture assicurative devono comprendere i danni causati agli impianti, macchinari, struttura dei locali e personale del Committente

Il massimale per la Responsabilità Civile verso Terzi viene fissato in:

Euro 1.000.000 per persona e euro 3.000.000 per sinistro per danni provocati a persone

Euro 1.000.000 per sinistro per danni provocati a cosell massimale per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro viene fissato in:

Condizioni Generali d'Acquisto

Revisione 26 Gennaio 2021

Euro 1.000.000 per persona e euro 3.000.000 per sinistro.

8.3. Responsabilità per Furto e Incendio

Nel caso il Fornitore utilizzi o trasformi dei prodotti, dei semilavorati, delle materie prime, dei macchinari o delle attrezzature di proprietà del Committente, si fa obbligo al Fornitore di avere opportuna e congrua copertura assicurativa per furto e incendio.

Il Committente comunicherà i massimali per le coperture assicurative

9. Diritti di privativa e proprietà industriale

Il Fornitore garantisce sotto la propria responsabilità che il prodotto oggetto del contratto non viola alcun brevetto né qualsiasi diritto di proprietà industriale e s'impegna a ritenere indenne e ad esonerare il Committente dai danni che in qualunque modo e per qualsiasi motivo possano derivare in conseguenza della violazione di tali diritti, ivi comprese le spese di giudizio eventualmente sostenute.

10. Continuità delle forniture

Per nessun motivo il Fornitore potrà sospendere, totalmente o in parte, sia le forniture aventi caratteristica di continuità (es. piani di consegna) che le forniture a fronte di ordini di acquisto (ordini chiusi), senza comunicazione formale e preventiva al Committente tale da garantire a quest'ultimo un tempo sufficiente per la ricerca e l'avvio di nuove fonti di approvvigionamento.

Tale periodo non potrà essere inferiore ai 120 giorni lavorativi se non altrimenti pattuito

Il mancato rispetto di questo termine consentirà al Committente di richiedere il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti.

11. Contratti d'appalto

In caso di contratti d'appalto, in accordo con l'art. 26 D.Lgs. 81/2008, il Fornitore consegnerà al Committente la documentazione necessaria alla verifica della sua idoneità tecnico-professionale.

Il Committente ed il Fornitore si obbligano a cooperare al fine di attuare tutte le misure di prevenzione rivolte ad eliminare o ridurre i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle attività appaltate, vadano ad incidere sui dipendenti del Committente e/o del Fornitore (rischi da interferenza).

Il documento risultante da questa attività di cooperazione (DUVRI) è parte integrante del contratto d'appalto.

E' fatto esplicito divieto di subappalto salvo che non vi sia formale autorizzazione del Committente (art. 1656 del C.C.)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 81/2015 è vietato il ricorso del lavoro accessorio nell'ambito di esecuzione di appalti d'opere o servizi (lavoratori retribuiti con la formula dei Voucher)

Con riferimento alla legge 136/2010, il personale delle ditte esterne operanti presso i locali del Committente devono obbligatoriamente indossare, ben visibile, un cartellino di identificazione riportante quanto richiesto dalla legge stessa.

Nel caso venga rilevata una palese violazione alle norme in materia di prevenzione della sicurezza atte alla tutela del personale operante all'interno della struttura del Committente, alle prescrizioni di sicurezza vigenti all'interno degli stabilimenti indicate nel documento "Norme di sicurezza, igiene sul lavoro e prevenzione di inquinamento ambientale" pubblicato nella versione più aggiornata nel sito www.fst.com nella sezione Company / Freudenberg Suppliers / FST - Italy, alle normali regole di comportamento o alle normative di legge; il Committente si riserva la facoltà, a seconda della gravità dell'infrazione, di procedere con:

- a. L'immediata sospensione di tutti i contratti in essere nonché la richiesta di tutti i danni diretti ed indiretti che ne deriveranno ivi compresi gli eventuali maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento da altre fonti,
- b. L'allontanamento del personale del Fornitore inadempiente alle norme di sicurezza con successiva segnalazione scritta al Fornitore e addebito di 500 euro a titolo di rimborso spese amministrative e per l'interruzione della normale attività lavorativa
- c. Segnalazione scritta e addebito di 250 euro a titolo di rimborso spese amministrative

Le azioni sopra indicate sono cumulabili tra loro e non esonerano il Fornitore dalle responsabilità definite dal Codice civile.

Condizioni Generali d'Acquisto

Revisione 26 Gennaio 2021

12. Macchinari, impianti ed equipaggiamenti – Specifiche di fornitura

Tutti i macchinari, impianti ed equipaggiamenti contemplati nella Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.lgs. 27/01/2010 N.17) dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE, dalla documentazione obbligatoria di legge e, senza alcun costo aggiuntivo, dall'analisi dei rischi redatta secondo le linee guida UNI EN ISO 12100 così come previsto dalla Direttiva Macchine vigente, dal piano di manutenzione programmata dell'impianto/macchinario e di tutti i dispositivi di sicurezza.

Questa documentazione, anche se non esplicitamente richiamata sull'ordine d'acquisto, è da considerarsi parte integrante della fornitura stessa.

La fornitura oggetto di ordine d'acquisto non sarà quindi considerata completata in assenza dei documenti richiesti.

Tutti i macchinari, impianti ed equipaggiamenti dovranno essere conformi alle direttive FSS5/FSS3/FSS1, che saranno fornite da Committente qual ora applicabili

13. Modalità di accesso agli stabilimenti

Tutti i fornitori che per ottemperare agli accordi commerciali, abbiano la necessità di accedere agli stabilimenti del Committente, dovranno utilizzare unicamente i varchi indicati nei contratti d'appalto attenendosi alle disposizioni che verranno impartite dal personale del Committente o riportate sui cartelli informativi.

In particolare, tutti i fornitori che, per ragioni inerenti all'esecuzione dei contratti di trasporto, debbano accedere per il carico o scarico merci ai magazzini del Committente dovranno obbligatoriamente rispettare le seguenti disposizioni:

Tutti i mezzi utilizzati dovranno avere caratteristiche tali da trasportare in sicurezza le merci, proteggerle da manomissione da parte di terzi e dagli agenti atmosferici, è diritto del Committente verificare lo stato dei mezzi ed eventualmente non procedere alle operazioni di carico e scarico.

Tutti i mezzi ed autisti dovranno essere in regola con le norme previste dal Codice della Strada

E obbligatorio procedere con la registrazione delle entrate ed uscite secondo le modalità che verranno indicate dagli addetti dei magazzini

È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni che verranno di volta in volta riportate ed affisse sulle bacheche informative

14. Posizione predominante

È ferma intenzione del Committente non assumere, nei confronti del Fornitore, una valenza economica che sia determinante per la sopravvivenza commerciale o produttiva del Fornitore stesso. È responsabilità del Fornitore mettere in atto tutte le misure necessarie affinché questo non si verifichi.

15. Contenzioso

Per ogni controversia nascente dal presente contratto la competenza spetta all'autorità giudiziaria del foro scelto dal Committente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

16. Allegati

ALLEGATO 1: Modulo accettazione Condizioni Generali d'Acquisto

La presa visione e accettazione del documento, "Condizioni Generali d'Acquisto" deve essere formalizzata con la restituzione del modulo di accettazione firmato e datato.

Condizioni Generali d'Acquisto

Revisione 26 Gennaio 2021

Condizioni Generali d'Acquisto Software

I - Premessa

Il presente documento è da considerarsi parte integrante delle Condizioni Generali d'Acquisto ed ha validità nel caso l'oggetto dell'ordine d'acquisto o del contratto sia un software sviluppato e prodotto per conto di Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u.

17. Condizioni Generali d'Acquisto Software

17.1. Proprietà del Software

Il software sviluppato e prodotto per la Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u. è di proprietà del Committente che ne detiene tutti i diritti legali e di copyright.

17.2. Sorgenti

I sorgenti dei programmi utilizzati per lo sviluppo del software per conto di Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u. devono essere consegnati al Committente unitamente al programma.

17.3. Programmazione e sviluppo

Non devono essere utilizzati strumenti di programmazione o incluse parti programmi che necessitino l'acquisto di licenze d'uso da parte del Committente.

Eventuali deroghe all'utilizzo di questi software devono essere preventivamente e formalmente autorizzate dal Committente.

17.4. Garanzie

Se non formalmente dichiarato dal Fornitore ed accettato dal Committente, tutti i software richiamati nel presente documento devono essere coperti da una garanzia annuale che tuteli il Committente da eventuali malfunzionamenti.

L'intervento in garanzia per la soluzione di eventuali problemi deve essere effettuato nel più breve tempo tecnico a totale costo del Fornitore.

17.5. Contenzioso

Vale quanto già dettagliato al punto 14. Contenzioso.

Condizioni Generali d'Acquisto

Revisione 26 Gennaio 2021

Modulo di accettazione – Allegato 1

Condizioni generali d'acquisto

Si conferma di aver ricevuto, compreso e accettato il documento "Condizioni generali d'acquisto", nell'edizione e revisione indicate in calce al presente documento.

Per la Ditta Il Legale rappresentante..... Data.....

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile le seguenti clausole:

2) Prezzi; 3) Consegne; 5) Pagamento; 6.1) Fatture; 7) Collaudo; 8) Responsabilità; 9) Diritti di privativa e proprietà industriale; 10) Continuità delle forniture 11) Contratti d'appalto; 12) Macchinari, impianti ed equipaggiamenti – Specifiche di fornitura; 14) Posizione predominante; 15) Contenzioso

Per la Ditta Il Legale rappresentante..... Data.....

Condizioni generali d'acquisto Software

Si conferma di aver ricevuto, compreso e accettato il documento "Condizioni generali d'acquisto software", nell'edizione e revisione indicate in calce al presente documento.

17.1) Proprietà del software; 17.2) Sorgenti; 17.3) Programmazione e sviluppo; 17.4) Garanzie; 17.5) Contenzioso

Per la Ditta Il Legale rappresentante..... Data.....

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 17.1) proprietà del software; 17.2) Sorgenti; 17.3) Programmazione e Sviluppo; 17.4) Garanzie

Per la Ditta Il Legale rappresentante..... Data.....